



Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Il Difensore Civico

Prot. 2834/2008 del 3 dicembre 2008

IL DIFENSORE CIVICO HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE

DECISIONE

ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità, approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 68 del 1 settembre 2005, sull'istanza proposta dai Consiglieri della (*omissis*) Municipalità (*omissis*): (*omissis*)

PER IL CONTROLLO DI LEGITTIMITÀ

della deliberazione n. (*omissis*) e della deliberazione n. (*omissis*); entrambe le delibere, come detto, del Consiglio della (*omissis*) Municipalità (*omissis*) .

FATTO

Con istanza del 24 novembre 2008, protocollata dalla (*omissis*) Municipalità (*omissis*) al n. 5232 del 25 novembre 2008 ed iscritta al protocollo di quest'Ufficio al n. 3702 del 27 novembre 2008, i sopra citati Consiglieri della (*omissis*) Municipalità (*omissis*) hanno chiesto al Difensore civico, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità, di sottoporre a controllo di legittimità le deliberazioni consiliari n. (*omissis*) e n. (*omissis*) , entrambe del (*omissis*), della predetta (*omissis*) Municipalità; hanno altresì chiesto la sospensione dell'esecutività delle suddette deliberazioni.

L'istanza protocollo 5232/2008 veniva firmata soltanto da 9 (nove) degli elencati 10 (dieci) Consiglieri: mancava, infatti, la sottoscrizione del Consigliere (*omissis*). La mancata sottoscrizione del Consigliere (*omissis*) comportava l'inammissibilità dell'istanza, depositata in violazione dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità approvato dal Consiglio Comunale di Napoli con deliberazione n. 68 del 21 settembre 2005, che espressamente stabilisce al comma 2: “*Le deliberazioni del Consiglio sono sottoposte al controllo, nei limiti delle illegittimità denunciate, quando un terzo dei componenti ne faccia*



COMUNE DI NAPOLI



Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Il Difensore Civico

richiesta scritta e motivata (...)". Tuttavia, il 26 novembre 2008, al protocollo 5244 della (*omissis*) Municipalità (*omissis*), veniva presentata una nuova istanza di controllo di legittimità, questa volta sottoscritta da tutti i 10 (dieci) Consiglieri sopra elencati, ivi compreso il Consigliere (*omissis*). La nuova istanza era iscritta al protocollo di quest'Ufficio al n. 3728 del 28 novembre 2008. Lo scrivente Difensore civico ritiene di uniformarsi a quanto stabilito dalla sentenza n. 25837 dell'11 dicembre 2007 della Corte di Cassazione civile - Sezioni Unite: *"(...) questa Corte ha più volte ribadito il principio secondo cui la regola della consumazione dell'impugnazione non esclude che, dopo la proposizione di un'impugnazione viziata, possa esserne proposta una seconda immune dai vizi della precedente e destinata a sostituirla, precisando anche al riguardo che, per espressa previsione normativa (artt. 353 e 387 cod. proc. civ. ...), la consumazione del diritto d'impugnazione presuppone l'esistenza – al tempo della proposizione della seconda impugnazione – di una declaratoria di inammissibilità o improcedibilità della precedente; sicché, in mancanza di tale (preesistente) declaratoria, ben è consentita la proposizione di una (altra) impugnazione (di contenuto identico o diverso) in sostituzione della precedente viziata, sempreché il relativo termine non sia decorso..."* (nel testo della sentenza segue copiosa giurisprudenza di Cassazione citata a sostegno). Pertanto lo scrivente, non essendosi ancora pronunciato e poiché la seconda istanza è stata presentata prima che spirassero i termini di cui all'art. 48 del Regolamento delle Municipalità, decide di considerare ammissibile l'istanza e prosegue ad esaminarne il merito.

La deliberazione n. (*omissis*) del Consiglio della (*omissis*) Municipalità (*omissis*) del (*omissis*), aveva ad oggetto "*(omissis)*"; la deliberazione n. (*omissis*) del Consiglio della (*omissis*) Municipalità (*omissis*) del (*omissis*), aveva ad oggetto "*(omissis)*".

La scadenza per la presentazione delle domande, relative alla partecipazione ai bandi di cui alle deliberazioni n. (*omissis*) e n. (*omissis*), da parte delle Associazioni eventualmente interessate, scadeva (*omissis*).

Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Il Difensore Civico

Il Consiglio Municipale di (*omissis*), in seguito ad una comunicazione del Servizio Ragioneria del Comune di Napoli, con l'approvazione delle delibere qui contestate (la n. (*omissis*) e la n. (*omissis*)) provvedeva ad una proroga dei termini per la presentazione delle domande da parte delle Associazioni, relative ad entrambi i bandi, fissando la scadenza del termine nel giorno (*omissis*).

* * *

A sostegno della richiesta, dai Consiglieri istanti veniva dedotto quanto segue.

- a) Non è stato possibile procedere alla necessaria pubblicizzazione della riapertura dei termini.
- b) I potenziali destinatari dei bandi (le Associazioni) non potranno venire a conoscenza della riapertura dei termini, in violazione dell'art. 12 della legge 142 del 1990.
- c) Dalla registrazione della seduta consiliare del (*omissis*) si evince che il Presidente ha utilizzato una "*speditezza eccessiva*" nel sottoporre alla votazione del Consiglio le integrazioni di cui alle contestate delibere, "*impedendo, di fatto, il libero svolgimento del proprio compito istituzionale*" ai Consiglieri istanti.
- d) Sussiste una disparità di trattamento tra i destinatari dei bandi pubblici, in violazione dell'art. 12 della legge 241 del 1990.
- e) Il Presidente ha proceduto alla votazione congiunta delle delibere non consentendo ai Consiglieri istanti di rientrare tra i banchi per poter eventualmente intervenire nella discussione generale.

* * *

A parere di chi scrive le osservazioni dei Consiglieri istanti non sono fondate e le delibere devono essere considerate legittime.

* * *

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare ed in relazione al rilievo di cui alla lettera c) mosso dai Consiglieri ricorrenti, si precisa che il controllo di legittimità del Difensore civico non può essere esercitato su questioni che esulano dalla sfera giuridica. Il riferimento è alla "*speditezza eccessiva*" con la quale il Presidente avrebbe sottoposto le deliberazioni alla votazione del Consiglio, non consentendo ai Consiglieri istanti il "*libero svolgimento*



COMUNE DI NAPOLI



Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Il Difensore Civico

del proprio compito istituzionale”. Si sottolinea, inoltre, con riferimento ai motivi di cui alla lettera e), che le registrazioni delle sedute consiliari non sono documenti amministrativi. Lo ha stabilito il T.A.R. Veneto, Sezione II, con la sentenza n. 60 del 14 gennaio 2002: “(...) *la registrazione fonografica della seduta, pertanto non può qualificarsi come un documento amministrativo, ai sensi dell’art. 22, comma 2 della L. 241/90, dovendosi attribuire tale qualità solo al verbale della seduta*”. Il verbale della seduta consiliare del (*omissis*), che a differenza del nastro contenente la registrazione è un documento amministrativo e che, quindi, può essere oggetto di esame da parte del Difensore civico, riporta – tra l’altro – la verbalizzazione di due separate votazioni per l’approvazione delle delibere qui sottoposte a controllo di legittimità. Vanno perciò rigettati i motivi di cui alle lettere c) ed e).

Quanto alle contestazioni di cui alle lettere a), c) e d) mosse dai ricorrenti si rileva che, contrariamente a quanto disposto dal citato articolo 48 del Regolamento delle Municipalità, non vengono indicate esattamente le norme che si assumono violate.

In particolare, il rilievo di cui al punto a) (*Non è stato possibile procedere alla necessaria pubblicizzazione della riapertura dei termini*) non indica esattamente quale sia la norma violata; inoltre, esso (il rilievo) si riferisce ad una generale esigenza delle Associazioni potenzialmente interessate di venire a conoscenza dei bandi: la contestazione non è giuridicamente rilevante e, quindi, non può essere presa in considerazione.

Nei rilievi di cui alle lettere c) e d), i Consiglieri ricorrenti quanto alle norme che assumono violate fanno riferimento all’art. 12 della legge n. 142 del 1990 che così recita: “1. *Lo statuto comunale può prevedere l’istituzione di municipi nel territorio delle comunità di cui all’articolo 11, comma 3; 2. Lo statuto e il regolamento disciplinano l’organizzazione e le funzioni dei municipi, potendo prevedere anche organi eletti a suffragio universale diretto. Si applicano agli amministratori dei municipi le norme previste per gli amministratori dei comuni con pari popolazione*”. e all’art. 12 della legge 241 del 1990 che dispone: “1. *La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque*



COMUNE DI NAPOLI



Dipartimento Autonomo Consiglio Comunale
Il Difensore Civico

genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione ed alla pubblicazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità a cui essi devono attenersi. 2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1".

Sul punto deve però osservarsi che il riferimento all'art. 12 della legge n. 142 del 1990 assolutamente non riguarda la fattispecie in esame. L'asserita violazione dell'art. 12 della legge n. 241 del 1990, è generica e non meglio precisata. In altre parole, il dettato normativo, così come genericamente indicato, non appare violato dall'approvazione delle due delibere impugnate

PER QUESTI MOTIVI

Il Difensore civico, provvedendo sulla domanda proposta dai Consiglieri della (*omissis*) Municipalità (*omissis*) indicati in epigrafe, esprime il parere che le delibere n. (*omissis*) e n. (*omissis*) del (*omissis*), della (*omissis*) Municipalità (*omissis*), non siano affette dai vizi di legittimità denunciati e che, quindi, siano legittime.

Così deciso in Napoli, 3 dicembre 2008

Il Difensore civico
Giuseppe Pedersoli